

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1956)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIANQUINTO, SCOCCIMARRO, PEGORARO, BONATTI, TERRACINI, PERNA, BUFALINI, PIRASTU, BONAZZOLA RUHL Valeria, ADAMOLI, LI CAUSI, SOTGIU, FABIANI, POERIO, MADERCHI, CAVALLI, PIOVANO, ROMANO**  
e **FARNETI Ariella**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1971

### Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di Venezia su iniziativa parlamentare è stato largamente dibattuto ed approfondito in memorabili sedute che hanno impegnato il Senato sin dalla terza legislatura.

Per non risalire troppo indietro nel tempo ricordiamo i dibattiti del 19 maggio 1964; del 10 e 11 marzo 1969; del 22 e 30 ottobre 1970 e del 15 ottobre 1971.

È ormai noto e pacifico che il problema consiste nella difesa dallo sprofondamento, dalle insidie del mare, dalle acque alte, dall'erosione dei litorali, dall'inquinamento dell'aria e delle acque; nel restauro del tessuto abitativo del centro storico e delle sue isole e quindi nella rigenerazione della edilizia e nel restauro di quella monumentale pubblica e privata, nel restauro e nella protezione dell'immenso patrimonio artistico; nella rinascita dall'attuale processo di degradazione socio-economica e culturale che investe tutto il centro storico (per centro storico si intende Venezia insulare, la Giudecca, il Lido, Murano, Burano e Pellestrina che con il Lido è sede dei murazzi) consiste infine nel-

l'adeguamento del sistema dei trasporti alle esigenze di comunicazioni rapide e continue.

È parimenti noto e pacifico che il complesso problema è arrivato al punto di rottura; o si risolve in questo decennio o Venezia è perduta.

Da ciò la trepidante commozione di tutto il mondo civile e la necessità di un intervento organico globale, programmato e finalizzato non alla speculazione, e tanto meno alla conservazione di una città museo, o considerata quale centro residenziale di lusso, di turismo ad alto reddito; ma come una città popolare forte e viva, con un ruolo proprio pienamente inserita nel contesto produttivo della provincia, della regione e del Paese.

Per questo l'area di intervento deve estendersi a tutto il bacino lagunare da Chioggia a Jesolo e comprendere per lo meno anche Codevigo, Campagna Lupia, Mira che sono i comuni della gronda lagunare e Quarto d'Altino.

A questo punto bisogna rilevare che a tanto si è arrivati non per opera della natura, ma dell'uomo; più precisamente per colpa di

precise scelte economiche e quindi politiche e quindi ancora di classe, guidate soltanto da inestinguibile sete di sempre più alti profitti e passando sopra — come già avvenne per il Vajont — ad ogni questione di salvaguardia e di sicurezza. Lo stesso sprofondamento che ha origine naturale è aggravato per effetto delle scelte economiche che sono state fatte.

Concorre ad accrescere i valori dello sprofondamento l'emungimento delle acque dalle falde freatiche per alimentare il polo industriale di Porto Marghera che ha un fabbisogno di 10 milioni di metri cubi di acqua al mese.

La relazione 27 gennaio 1969 del Presidente del Comitato interministeriale per la difesa di Venezia (il cosiddetto « Comitato ») reca i dati delle misure di livellazione eseguite dall'Istituto geografico militare dall'anno 1908. In diciassette anni (cioè dal 1908 al 1925) l'abbassamento del suolo è stato di centimetri 1,8 « nel secondo periodo di eguale ampiezza il cedimento sale a centimetri 3,7 tale abbassamento raggiunge i centimetri 3,5 in un periodo di dieci anni e centimetri 4,6 in nove anni; quindi il fenomeno non ha andamento lineare, ma ha assunto — e ciò è ancora più allarmante — quello parabolico. Con tale progressione al 1990 se non si interverrà in maniera decisa, si avrà un ulteriore abbassamento di circa centimetri 20 ».

Nel discorso in Senato del 20 ottobre 1970 del Ministro dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, in risposta ad un gruppo di interpellanze comuniste si riscontra la conferma di quanto sostenuto da noi comunisti, e cioè che la gravissima situazione nella quale si trovano ora Venezia e la laguna, sono dovute ad un distorto sviluppo economico regolato dalla logica del profitto.

Si legge nel discorso: « ... si crearono le spinte verso le grandi concentrazioni urbane attraverso una politica delle localizzazioni produttive e infrastrutturali che puntava su uno sviluppo per poli, agevolando così uno sviluppo distorto, che mentre accentuava gli squilibri territoriali del Paese faceva premere sulle grandi città italiane un peso d'inseguimenti umani e industriali alla lunga insostenibile. Ebbene questo sviluppo tumultuo-

so e distorto della società nazionale regolato dalla logica del profitto è alla radice della degradazione dei centri storici e del patrimonio paesistico ... Anche il dramma di Venezia nasce da qui, dall'assenza di una visione di insieme dei problemi socio-economici della regione veneta e dalla conseguente gravitazione sulla zona lagunare di una spinta economica e commerciale, che ha finito per costituire, in assenza di una adeguata e comunque costosissima opera di protezione, una minaccia mortale per il delicato equilibrio ecologico della laguna e della stessa Venezia ».

Non quindi la natura è responsabile; lo sono invece le scelte di classe che sono state compiute. È responsabile l'uso capitalistico che è stato fatto di Venezia.

Nè può essere taciuta l'allarmante motivazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto di piano regolatore generale del comune di Mira.

« Quasi non fossero sufficienti — così il Consiglio superiore dei lavori pubblici — le conseguenze derivate sull'equilibrio lagunare dalla realizzazione — fra l'altro ancora parziale — della 1ª e 2ª zona industriale, si sta ponendo mano alla realizzazione della 3ª zona industriale che — secondo questo Consesso — determinerà conseguenze che possono superare ogni limite di immaginazione e, comunque, pienamente la morte biologica e naturale di un'amplissima porzione di laguna.

« Basta confrontare le dimensioni della 3ª zona industriale con la 1ª e la 2ª riunite (circa la metà della terza) e con l'abitato veneziano per rendersi conto della portata e delle possibili conseguenze di quanto si è iniziato a fare con lo scavo del Canale per Malamocco ... D'altro canto non è assolutamente vero che la realizzazione della 3ª zona industriale debba considerarsi un fatto già scontato, anche se l'iniziativa risale a non recente disposizione di legge per la cui opportunità di realizzazione sussistono oggi fondati motivi di dubbio e debbano — comunque — effettuarsi ancora verifiche in rapporto con il regime della Laguna ... In proposito anzi — ad evitare equivoci — si ritiene che il parere n. 322 del 12 marzo 1965 in base al quale fu approvato il piano rego-

latore del Porto e della 3ª zona industriale — sia da ritenersi ormai superato come in effetti sono stati superati in questo ultimo quinquennio i criteri della pianificazione territoriale dall'evolversi dei problemi e dalla sempre più impellente necessità di salvare la natura.

« Del resto — e occorre sottolinearlo — anche in quel parere si formulavano ampie riserve circa la solubilità di alcuni problemi idraulici e se ne chiedeva la preventiva sperimentazione su modelli: cosa che a tutt'oggi è ancora in corso, ma i cui risultati non si prospettano — almeno al momento — tali da potere ragionevolmente prevedere la finale ammissibilità dell'iniziativa così come originariamente impostata ».

Allarmante — anche questo è pacifico — è il grado di inquinamento dell'atmosfera e delle acque che attacca la fauna e la flora lagunari; la salute degli uomini, la città coi suoi monumenti e le opere d'arte e le case d'abitazione. Altro grave fenomeno è il disanguinamento demografico della città insular.

È noto che la popolazione è passata da 174.808 abitanti del 1951 ai 137.150 del 1961, ai 116.270 al 31 dicembre 1968. Vale a dire in 17 anni vi è una diminuzione netta di 59.000 persone. Questi dati sono tratti dalla relazione sull'attività del Comitato interministeriale al 30 giugno 1971. Essa rileva anche che « l'emigrazione dal centro storico non è indifferenziata; è prevalentemente giovane; si comprende quindi come dal punto di vista demografico la gravità del fenomeno sia assai maggiore di quanto dicono le sole cifre... siamo oltre quella soglia che i demografi giudicano decisiva per la scomparsa di una comunità essendo ormai impossibile, anche fermando l'esodo che la fertilità naturale sia in grado di colmare i vuoti procurati dalla mortalità in una situazione di grave senescenza della popolazione ».

L'indagine ha mostrato « le specifiche modalità attraverso le quali si manifesta il processo dell'esodo ed i suoi caratteri: in particolare è stata evidenziata la natura selettiva del fenomeno che si configura come un processo di espulsione, che interessa prevalentemente alcuni strati della popolazio-

ne veneziana... si tratta altresì di una selezione sul piano sociale perchè l'esodo interessa principalmente la media-piccola borghesia ed il proletariato industriale (cioè i gruppi sociali di maggior vitalità) mentre interessa in misura minore il sottoproletariato urbano e le classi a reddito più elevato. Questo duplice carattere selettivo del fenomeno porta ad un profondo depauperamento della vita; della consistenza, della capacità autopropulsiva del meccanismo economico della città ».

E ancora: « Una politica di intervento contro l'esodo sembra dover tenere conto che la espulsione dei veneziani è indotta prevalentemente dal degrado di alloggi e dall'assenza di attrezzature che sono oggettivamente relativi alla trasformazione assai avanzata della città storica in una macchina specializzata ricca di altissime "referenze" per altissimi ancorchè stagionali redditi turistici, e che soggettivamente si identificano con la crescente esigenza di fasce sempre più estese di popolazione di fruire di condizioni abitative, di possibilità di movimento e di servizi reputate ormai irrinunciabili. Il tema dell'intervento — se non ancora le sue tecniche — sembra dunque chiaro ».

La relazione in questo capitolo perviene alla seguente conclusione:

« Il risanamento di tutti gli edifici veneziani, nobili e modesti, va dunque concepito e usato come elemento determinante di una politica finalizzata a rovesciare il fenomeno distruttivo dell'esodo e, a sua volta, può diventare effettivo e duraturo (tali cioè da non richiedere straordinari interventi ad ogni generazione) nella misura in cui gli alloggi siano risanati con ogni oculatezza di progettazione sia sotto l'aspetto formale sia sotto quello statico, tecnologico, d'impiego — e consegnati a riscatto o a veneziani residenti che intendano rimanere ed operare in città, o a nuclei emigrati, a famiglie il più possibile giovani che intendano tornare ad abitare nel centro storico soprattutto quando in esso i capifamiglia abbiano conservato il loro posto di lavoro. Venezia potrebbe riacquistare allora con una sola operazione, migliaia di case confortevoli, migliaia di salari, migliaia di cittadini giovani ed attivi ».

Il Consiglio comunale di Venezia nel documento unitario votato il 5 ottobre 1971 con la sola esclusione dei due fascisti, ha espresso la stessa esigenza. Occorre — dice la deliberazione — provocare la « *inversione della tendenza in atto dell'espulsione dal centro storico delle classi a reddito più basso mettendo in atto in particolare un intervento di risanamento conservativo volto a tal fine* ».

« *Occorre rifiutare ogni soluzione che pur tale da garantire un progresso economico, comporti un ulteriore spopolamento del centro storico ed un deterioramento della stratificazione sociale della popolazione ivi residente. Oltre a rifiutare una organizzazione su basi classiste del territorio metropolitano che vedrebbe la classe dirigente e gli addetti ai servizi residenti nel centro storico, ed i ceti operai nei ghetti urbani, il criterio sopra esposto è teso a conservare a Venezia la parte socialmente più dinamica della popolazione (classe operaia e giovani). Condizione questa imprescindibile per assegnare un ruolo determinante al centro storico nel quadro del sistema metropolitano e per arrestare il progressivo invecchiamento della popolazione della città* ».

Da questa analisi discende come a Venezia più che mai la rinascita è necessariamente subordinata alla risoluzione del problema della casa come servizio sociale.

La casa è un servizio sociale. Non basta perciò risanare e ricostruire ma occorre che questo servizio sociale sia accessibile a tutti. Da ciò l'inderogabile necessità di rendere l'equo affitto parte integrante (ed inseparabile) della politica del risanamento integrale.

Senza l'equo canone Venezia diventerebbe l'Eldorado della speculazione edilizia, ed il disegno della rinascita rimarrebbe del tutto distorto e vanificato. L'equo canone dunque tale da rendere la casa veramente accessibile a tutti deve essere una struttura portante del risanamento. Se no no!

Le cose dette per Venezia valgono naturalmente anche per Chioggia.

Deve essere innovato tutto il meccanismo della politica del risanamento.

Osserva fondatamente la relazione già citata del primo gruppo di lavoro del Comitato interministeriale che « si può ritenere che i meccanismi di incentivazione tradizionali siano del tutto inadeguati per l'edilizia minore dal momento che la natura e l'entità delle operazioni che si rendono necessarie superano per dimensione di investimento, per capacità tecnico-imprenditoriale, per la necessaria rinuncia pro-tempore alla utilizzazione dell'immobile, eccetera, le deboli forze dei nuclei familiari che, a diverso titolo di godimento, fruiscono delle abitazioni da risanare: anche di quei nuclei che avessero o acquisissero la proprietà di quell'unico alloggio da risanare in cui in effetti abitano. Si può anzi affermare che, nel caso dell'edilizia minore, eventuali provvedimenti di incentivazione economica potrebbero determinare ulteriori effetti espulsivi dei ceti sociali più deboli e più gravi conseguenze sul livello del mercato. In ogni caso è evidente che, essendo facilmente perfettibili gli strumenti legislativi già sperimentati, appare di preminente utilità e urgenza lo studio dei caratteri di realizzazione di un'operazione pubblica specialmente finalizzata all'edilizia minore.

Il problema si sposta, allora, sulla verifica delle condizioni di fattibilità di un disegno che voglia puntare all'assunzione di responsabilità dirette nell'intervento di risanamento del centro storico da parte di operatori pubblici ».

Noi proponiamo tale disegno.

*Non è senza significato poi ricordare a questo punto che in Venezia centro storico i posti di lavoro eccedono del 20 per cento la forza di lavoro disponibile; da ciò il fenomeno dei dodicimila pendolari che quotidianamente si recano a lavorare a Venezia.*

La maggioranza di essi risiederebbe volentieri a Venezia se vi trovasse case sane e ad affitto accessibile.

La rianimazione di Venezia non sarebbe quindi artificiale, tanto più poi che il piano territoriale di riassetto economico dovendo risolvere tra l'altro anche i problemi di fondo dell'industria vetraria e dell'artigianato artistico di Murano e dando soluzione al

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

problema dell'impiego produttivo del complesso dell'Arsenale di Venezia, potenziando il Porto, eccetera, aumenterebbe la capacità produttiva e quindi i posti di lavoro del centro storico.

Onorevoli senatori, abbiamo più sopra accennato che il Consiglio comunale di Venezia nella seduta del 5 ottobre di quest'anno

adottò una risoluzione unitaria concernente il problema globale di Venezia.

Poichè il nostro disegno di legge si ispira a tale documento riteniamo necessario riprodurlo integralmente anche per stabilire un legame diretto tra Venezia rappresentata dal suo più alto organo democratico ed il Parlamento.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL DIBATTITO CONSILIARE  
SUI PROBLEMI DI VENEZIA

Il Consiglio comunale di Venezia, a conclusione del dibattito sui problemi di fondo della città svoltosi nelle sedute del 28 settembre e del 4 ottobre 1971, su relazione introduttiva del sindaco, ritiene di dover sottoporre alle autorità di Governo, al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale il seguente documento, in ordine alla elaborazione dei provvedimenti speciali, legislativi e finanziari, a favore di Venezia e della sua laguna.

## 1. — PREMessa.

Questo documento dovrebbe rispondere all'esigenza sempre più sentita, e a nostro parere ormai non ulteriormente trascurabile, di passare finalmente dal tempo dell'analisi o dell'indagine a quello delle scelte e delle proposte, quale premessa all'effettiva messa in atto di concrete misure di intervento, organicamente inquadrare in un disegno strategico preciso e non più riconducibile alla prassi sino ad oggi seguita delle iniziative saltuarie e tra loro sconnesse.

Ciò presuppone anzitutto la volontà e la capacità di compiere delle scelte, di dire cioè con chiarezza quali obiettivi si vogliono raggiungere con l'operazione « salvataggio di Venezia »: Venezia infatti può essere « salvata » in molti modi, ma essi non sono tutti equivalenti, nè rispondono tutti alle medesime esigenze. Anzi l'eventuale ricorso a misure pure positive se considerate ciascuna a sè stante, ma tra di loro contraddittorie, alla fine rischierebbe di aggravare l'attuale situazione di crisi.

È dunque tempo di scelte, e non ci può più bastare nè l'efficientismo tecnocratico, nè — giunti al punto in cui siamo — l'appello all'ulteriore approfondimento degli studi per meglio conoscere il fenomeno (il che non significa evidentemente che non si debba continuare a studiare e ad arricchire le nostre conoscenze in materia).

Dobbiamo dire con chiarezza che non crediamo che per « salvare Venezia » sia necessario una specie di *union sacrée* che accantonino le divergenze di giudizio, ma che anzi riteniamo che ormai Venezia abbia bisogno che ogni intervento, ogni atto politico e amministrativo che la riguardi, sia chiaramente collocato in una precisa prospettiva strategica circa il tipo di sviluppo culturale, civile, sociale ed economico che si voglia assicurare alla città e alla comunità che vi vive.

Viceversa — invece — proprio in questi ultimi tempi, al progressivo proliferare dei comitati e dei livelli di competenza è andato accompagnandosi il caotico divampare di discussioni e di polemiche sempre più mistificanti, caratterizzate dalla crescente pretesa di individuare le cause del male in specifici fattori « pseudo-oggettivi » e dalla mal dissimulata volontà di evitare di dover fornire — attraverso delle scelte — i criteri di giudizio con cui misurare la bontà o la congruenza delle soluzioni proposte.

Così la situazione invece che chiarirsi è andata progressivamente intorbidandosi: la

andata progressivamente intorbidandosi: la

polemica ha finito per accentuarsi su aspetti dopotutto secondari della questione, e di conseguenza nell'ultimo anno è sembrato che il momento delle scelte, delle decisioni concrete si stesse addirittura allontanando.

A questo punto, noi crediamo che sia necessario rifiutare ulteriormente la propria complicità a tale logica e sollecitare invece ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità e ad affrontare la reale scadenza che ci attende e che non dobbiamo più oltre eludere: quella cioè delle scelte, della formulazione degli obiettivi.

Lo schema logico che riteniamo si debba seguire è il seguente:

a) analisi della situazione e delle cause che l'hanno provocata;

b) definizione degli obiettivi che si vogliono perseguire;

c) individuazione di un organico piano di interventi, coerenti con gli obiettivi prescelti (su questa base quindi valutazioni del costo economico dell'operazione);

d) specificazione del ruolo e delle competenze di ciascuno degli operatori interessati (comune, Regione, Stato, organismi internazionali), distinguendo il momento decisionale da quello dell'attuazione degli interventi;

e) descrizione della articolazione degli strumenti legislativi, necessari per assicurare la realizzazione degli interventi;

f) articolazione temporale dell'operazione, attraverso l'individuazione dei rapporti di consequenzialità tra ciascuno degli interventi che verranno a comporla.

Quanto all'analisi della situazione e delle cause che l'hanno provocata, non è evidentemente possibile in un documento di questo tipo ricapitolare, seppure schematicamente, le conclusioni a cui ormai è possibile giungere sulla base degli studi e delle indagini svolte in questi ultimi anni.

È però necessario ribadire con forza la nostra convinzione che la grave situazione in cui versano la città di Venezia e la sua laguna non deriva solo da ineluttabili cause naturali, ma è innanzitutto la conseguenza

del particolare tipo di sviluppo sociale ed economico di questi ultimi decenni.

La decadenza delle strutture produttive di Venezia, il suo degradamento sociale e residenziale e — in parte — anche la crescita delle alte maree, lo sprofondamento del centro storico e i danni al patrimonio artistico sono le conseguenze dell'uso capitalistico del bacino lagunare in funzione della dilatazione degli insediamenti produttivi dell'espansione incontrollata di Porto Marghera, della chiusura delle valli, dell'emungimento delle acque, dell'urbanizzazione speculativa di Mestre e della terraferma, ove persiste una grave carenza di infrastrutture civili, sociali e culturali, cui l'intervento pubblico deve finalmente provvedere.

Quindi — come abbiamo già detto — salvare Venezia comporta compiere precise scelte politicamente rinnovatrici, il che ulteriormente motiva la riaffermazione della necessità che i locali organismi elettivi debbano essere partecipi dell'opera di difesa fisica e di rilancio civile, sociale ed economico della città.

Una partecipazione, che non vuol essere municipalistica rivendicazione di settori di competenza, ma che trova ragione d'essere proprio nel fatto che — contrariamente a quanto spesso affermato — sulla salvezza di Venezia le forze politiche, sindacali e culturali della città hanno raggiunto — particolarmente negli ultimi tempi — una sostanziale unità di indirizzi.

Unità di indirizzi che ci permette oggi di definire con questo documento la nostra posizione e di chiedere quindi che si faccia altrettanto — e nel più breve tempo possibile — nelle altre istituzioni democratiche interessate (Governo, Parlamento, Regione), nella convinzione, che può trovare punti di convergenza anche con chi con noi ha consentito in questi mesi, che occorra e si possa fare e fare presto.

## 2. — GLI OBIETTIVI POLITICI.

Premessa indispensabile per poter giudicare la bontà e le effettive possibilità di successo di qualsivoglia sistema organico di

proposte di intervento è la chiara ed esplicita enunciazione degli obiettivi « politici » (in senso lato), con i quali si intende sostanziare l'altrimenti vuoto e retorico proposito della « salvezza di Venezia ».

L'obiettivo di fondo è quello di garantire una impostazione unitaria, che persegua la tutela dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico lagunare contemporaneamente e compatibilmente allo sviluppo sociale ed economico del territorio interessato. Ciò deve significare:

a) rigorosa tutela, salvaguardia e ricerca di un ottimale equilibrio (idraulico, geologico, ecologico) dell'ambiente e del territorio a cui Venezia appartiene, nella convinzione che si tratti della tutela di un bene non solo in senso culturale, ma anche sociale ed economico. Quindi protezione dal mare e dalle maree, eliminazione delle cause di subsidenza, lotta all'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

b) rifiuto dell'uso indiscriminato del territorio e delle sue vocazioni naturali, che è conseguito al prevalere degli interessi privati e settoriali nel processo di sviluppo economico e sociale;

c) perseguimento di un'azione che garantisca il rilancio dell'economia della città — e in particolare modo la difesa dei livelli di occupazione — ma in forme non contraddittorie con i due obiettivi precedenti, e cioè in un contesto che assicuri il controllo pubblico e democratico sia nel momento della formazione delle scelte, sia nel processo di attuazione e di gestione delle scelte stesse. A questo proposito fondamentale appare il potenziamento della funzione portuale e in specie della funzione portuale-commerciale;

d) identificazione nella Regione veneta (o meglio ancora nel cosiddetto « sistema nord-orientale italiano ») del corretto ambito territoriale, in cui va collocata la soluzione dei problemi di Venezia », nel rifiuto sia di ogni « neo insularismo », sia di ogni tendenza a considerare in modo distinto ed autonomo il problema di Venezia rispetto a quello del Veneto;

e) inversione della tendenza in atto dell'espulsione dal centro storico delle classi a reddito più basso, mettendo in atto in particolare un intervento di risanamento conservativo volto a tal fine, e il rifiuto di ogni soluzione che — pur tale da garantire un progresso economico — comporti un ulteriore spopolamento del centro storico e un deterioramento della stratificazione sociale della popolazione ivi residente. Oltre a rifiutare un'organizzazione su basi classiste del territorio metropolitano che vedrebbe la classe dirigente e gli addetti ai servizi residenti nel centro storico, mentre i ceti operai nei ghetti urbani, il criterio sopra esposto è teso a conservare a Venezia la parte socialmente più dinamica della popolazione (classe operaia e giovani). Condizione questa imprescindibile per assegnare un ruolo determinante al centro storico, nel quadro del sistema metropolitano, e per arrestare il progressivo invecchiamento della popolazione della città;

f) esplicita riaffermazione del fatto che — anche se agli occhi dell'opinione pubblica mondiale e nazionale è Venezia con il suo patrimonio di cultura e d'arte l'oggetto principale dell'azione da intraprendere — nel « problema di Venezia » vanno esplicitamente ricompresi e contestualmente affrontati i problemi urbanistici, sociali ed economici, non solo dei centri abitati della laguna, tra cui Chioggia, ma anche del restante territorio comunale di terraferma.

### 3. — I CONTENUTI DELL'AZIONE PUBBLICA.

#### 3.1. — *Risanamento dell'edilizia residenziale e conferimento di nuova vitalità produttiva, socioculturale e direzionale al centro storico.*

La nostra azione in questo settore deve essere diretta a rendere possibile e garantire, mediante pubblico controllo, e attraverso lo strumento dei piani particolareggiati, un tipo di risanamento della città anti-speculativo e popolare, incentrato principalmente sull'edilizia minore, appunto per con-

trastare ogni ulteriore impoverimento del tessuto socio-economico cittadino.

Il risanamento dell'edilizia veneziana, soprattutto di quella cosiddetta minore, e delle zone decentrate dei sestieri, è infatti la fondamentale condizione per consentire di porre il freno ad un ulteriore esodo di popolazione — che è il vero, grave male della città — e il recupero di una dimensione demografica ottimale, segnatamente per Venezia insulare.

Ciò però a patto che si stabiliscano con chiarezza i criteri con cui dovrà essere attuata tale politica, in modo da evitare il pericolo di una colossale operazione speculativa, e garantendone quindi (innanzi tutto) la gestione democratica, attraverso l'Amministrazione comunale e i consigli di quartiere.

È necessario quindi stabilire per legge che:

1) gli interventi dovranno prevalentemente essere effettuati dal comune di Venezia o da un organismo pubblico da esso dipendente;

2) detti interventi dovranno essere subordinati all'esistenza di piani particolareggiati da attuare mediante comparti obbligatori;

3) per rendere possibile il risanamento dei comparti, il comune o l'organismo pubblico potranno ricorrere all'esproprio;

4) gli immobili risanati dovranno essere ceduti in affitto a condizione di equo canone;

5) nel caso di contributi a privati, essi andranno rigidamente condizionati alla destinazione d'uso dell'immobile da risanare (dando l'assoluta preferenza alla destinazione residenziale ad uso proprio) e preferibilmente destinati a cooperative di piccoli proprietari e lavoratori.

Un tipo di risanamento così caratterizzato si colloca a maggior ragione nel quadro di una politica di sviluppo economico, che garantisca altresì il potenziamento e la ripresa, anche con idonee misure creditizie di iniziativa regionale, delle attività industriali (con specifico riferimento all'industria cantieristica e all'industria vetraria di Murano), artigianali e terziarie più congeniali alle par-

ticolari caratteristiche del centro storico e delle isole lagunari.

Inoltre esso non appare incompatibile con una nuova concezione della funzione direzionale e culturale del centro storico, che rifiuti ogni deformazione di tipo turistico, ma si basi sulla valutazione, in termini di produttività economica e sociale, delle scelte che dovranno essere compiute relativamente a tali attività.

È da chiarire che il rifiuto di deformazioni turistiche della funzione economica cittadina, postula contestualmente una riquadificazione, selezione e potenziamento dell'insieme delle attività che fanno capo al turismo nazionale ed internazionale, le quali rappresentano una notevole componente reddituale per rilevanti strati di popolazione.

### 3.2. — *L'organizzazione del sistema di trasporti e di comunicazioni.*

Il problema non si risolve solo con la ricerca di un collegamento efficiente tra Mestre e Venezia, ma deve considerare principalmente i valori di interrelazione tra il centro storico, Venezia intera e la sua più ampia dimensione metropolitana regionale. A tal fine, richiamandoci anche a proposte precedenti, ci pare di dover sostenere:

a) l'attuazione di due *terminals* con funzioni di transito, di carattere metropolitano, a Fusina e Tesserà, istituendo un percorso lagunare con tracciato Fusina-Giudecca-San Marco-Rio delle Galeazze-Fondamente Nuove-Murano-Tesserà, che trova appunto in Fusina e Tesserà le due cerniere per le direttrici di Padova e Treviso (tale sistema dovrà essere integrato da raccordi con l'Estuario);

b) la creazione di un *terminal* a San Giuliano, complementare a quello di Tronchetto-Piazzale Roma, configurando questa direttrice come asse di servizio, a livello urbano, tra il centro storico ed il centro residenziale mestrino;

c) la sistemazione del *terminal* di Punta Sabbioni, con funzioni per ora di carattere prevalentemente turistico.



Si potranno inoltre individuare altri punti di accesso alla laguna, attraverso cui collegare il centro storico e le isole alla terraferma, con mezzi acquei.

Il problema dei trasporti va anche inteso come strumento per la rivitalizzazione e riqualificazione, non solo del centro storico, ma bensì dell'intero comprensorio, di cui Venezia è il naturale centro di influenza. Visto che in tale prospettiva il problema delle comunicazioni acquista un'altra dimensione e va considerato, oltre che sotto il profilo di trasporto di persone propriamente detto, anche in relazione al più vasto piano di attività interagenti, portuali ed industriali.

Una rete di comunicazioni a livello interprovinciale di carattere metropolitano può avviare a soluzione il problema dei trasporti delle persone ed eliminare la dicotomia esistente tra Venezia e la terraferma, data la determinante azione esercitata dall'unicità del mezzo di trasporto indifferenziato per i percorsi acquei e quelli terrestri.

La scelta di tale mezzo primario di collegamento costituisce comunque problema tuttora aperto: il che impegna la partecipazione della pubblica amministrazione ad ogni iniziativa pubblica che si proponga di avviare lo studio sulla fattibilità di un sistema di ferrovia metropolitana, soluzione questa, che comunque, non dovrà alterare le caratteristiche ambientali, artistiche e paesaggistiche del comprensorio interessato.

### 3.3. — *Il potenziamento dell'attività portuale e il futuro della funzione industriale.*

A tale proposito si ritiene che si debba operare per:

dar vita ad una gestione pubblicistica di tutto il sistema portuale ed industriale, da strumentare anche a livello istituzionale attraverso una trasformazione del « Provveditorato al Porto » e del « Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia Marghera », che riduca ad unità di gestione il complesso delle attività commerciali e industriali diretta-

mente e indirettamente collegate al porto di Venezia, sotto il controllo dell'istanza politica democratica dimensionalmente più adeguata;

il potenziamento e l'ottimizzazione del ruolo commerciale di Venezia e la sua specializzazione, in relazione da un lato alle esigenze dello sviluppo programmato dell'economia veneta, e dall'altro alla strutturazione di un sistema portuale integrato dall'Alto Adriatico, che a sua volta non potrà non collocarsi nel quadro di una programmazione portuale in scala nazionale e continentale. In questa prospettiva va comunque riaffermata la necessità dell'immediato completamento del canale di Malamocco e la cura della sua funzionalità;

la progressiva eliminazione degli inquinamenti dell'acqua e dell'aria, ove necessario attraverso una politica di ridislocazione che allontani progressivamente dalla laguna i tipi di industrie che risultino incompatibili con la salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

lo sviluppo della cantieristica, anche minore, riqualificandola e riordinandola verso le tecniche ed i tipi di prodotti capaci di trovare reali sbocchi di mercato, vitalizzando con ciò e agendo anche attraverso e soprattutto le attrezzature presenti nel centro storico, con la utilizzazione degli spazi e delle aree dell'Arsenale.

Si pone anche il problema, partendo dal rifiuto consapevole della politica dei poli di sviluppo, in collegamento con l'iniziativa operaia, della trasformazione della stessa concentrazione esistente, trasformazione che sia volta, assumendo le esigenze espresse sia dalle lotte dei lavoratori sia dalla necessità dello sviluppo complessivo della economia regionale e nazionale, al fine di eliminarne gli aspetti negativi e di garantire gli attuali livelli di occupazione.

In questo ambito si pone la prospettiva dell'utilizzazione della parte arginata della III zona, che dovrà collocarsi, mediante le opportune infrastrutture, nel quadro della programmazione nazionale, e della nuova pianificazione regionale e comprensoriale, con esclusione di ogni decisione in contrasto con essa.

Il rifiuto della politica dei poli di sviluppo, mentre da un lato sollecita la individuazione in ambito regionale delle direttrici di distribuzione degli insediamenti produttivi, dall'altro non può che portare alla formulazione di un giudizio negativo nei confronti della proposta del « polo » di Venezia sud, anche perchè tende a ripetere l'operazione di sfruttamento sociale e territoriale attuato a Marghera e a Mestre, secondo una logica di sviluppo capitalistico.

È nostro intendimento dare i necessari contributi per uno sviluppo integrato dell'intera Regione veneta, di cui elemento essenziale deve essere una politica nuova di organizzazione territoriale che — anche prevedendo la programmata creazione di un « sistema metropolitano veneto » — riequilibri il Veneto in rapporto alla molteplice industria nord-occidentale, e al cui ambito le attività economiche possano essere collegate, nel rispetto delle caratteristiche differenziali del territorio e in aderenza alle diverse potenzialità, e che realizzi (anche orientandosi verso settori finora inesplorati e tecnologicamente di avanguardia) il decollo economico del Veneto e, in tale contesto, lo stesso rilancio di Venezia.

#### 4. — L'ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO DELLO STATO E DELLA REGIONE.

##### 4.1. — *Premessa.*

Da quanto esposto nelle parti precedenti, appare evidente la difficoltà di definire correttamente in termini legislativi le modalità, i tempi e il finanziamento dell'azione pubblica a favore di Venezia attraverso una sola, unica e definitiva legge speciale.

Infatti, nella misura in cui si è convinti che il quadro normativo non può essere neutrale rispetto ai contenuti che si intendono tradurre attraverso l'azione pubblica, appare chiara la necessità di posporre gli schemi legislativi relativi agli interventi e al finanziamento alla elaborazione, adozione ed ap-

provazione dei piani definenti le forme e i contenuti dei medesimi.

Quindi è necessario distinguere due momenti logici dell'intervento legislativo:

a) l'intervento legislativo volto alla definizione delle procedure;

b) l'intervento legislativo volto a permettere il finanziamento e l'attuazione dei piani.

Occorre anzitutto individuare la sede corretta in cui elaborare una ipotesi globale di soluzione dei problemi di Venezia la quale — essendo esplicitamente basata su un sistema di obiettivi politici e socio-economici da perseguire — tenga conto degli studi già compiuti (specie di quelli del Comitato), nonchè delle scelte che vengono o verranno compiute a livello nazionale e regionale.

Facendo riferimento a tale progetto, sarà possibile definire con precisione le procedure di formazione, adozione e approvazione dei vari piani relativi ai diversi settori di intervento, alle diverse competenze istituzionali o ai diversi ambiti territoriali.

Sulla base delle scelte compiute, in tali piani sarà possibile definire le modalità, i contenuti e l'onere finanziario dell'intervento pubblico, nonchè le normative speciali che sarà necessario adottare.

Quindi, da un punto di vista logico, l'intervento legislativo dovrà articolarsi in tre momenti:

a) definizione del progetto globale (Progetto Venezia);

b) legge quadro di procedure;

c) legislazione relativa agli interventi.

D'altronde, esistono delle obiettive esigenze di urgenza e quindi appare più opportuna la seguente articolazione:

a) varo contemporaneo del progetto Venezia e di una legge quadro che contempli sia le procedure di approvazione dei piani definitivi di intervento, sia il finanziamento di quelle opere che appariranno urgenti e indifferibili;

b) legislazione definitiva per l'attuazione degli interventi, entro il prossimo biennio.

#### 4.2. — *Limiti e difetti delle proposte sinora elaborate*

Da quanto sopra enunciato, appare chiaro come le bozze di disegno finora elaborate, le quali tutte sostanzialmente richiamano l'impostazione dello schema reso noto nel febbraio scorso, hanno il loro punto debole non solo nei chiari limiti di ordine costituzionale, vincolistico e legislativo bene sottolineato nell'ordine del giorno approvato unanimemente dal Consiglio regionale nello scorso giugno, ma anche e soprattutto nell'insufficiente approfondimento del nesso tra obiettivi politici e contenuti dell'azione pubblica, con la conseguenza che tali schemi, per la parte operativa, si limitano all'elencazione, assolutamente generica, di alcune categorie funzionali di opere e alla indicazione delle somme globalmente a disposizione per finanziarne l'esecuzione. In tale impostazione, la unica preoccupazione sembra essere infatti quella di ripartire i fondi a disposizione tra l'Amministrazione dello Stato e quella Regionale.

In questa stessa direzione si muove anche il recentissimo schema elaborato dalla Giunta regionale, il che appare tanto più incomprensibile, in quanto in tal modo si tiene conto in modo assolutamente parziale dello spirito e della lettera dell'ordine del giorno già menzionato, votato dal Consiglio regionale stesso.

#### 4.3. — *Il progetto Venezia*

La decisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica di inserire nell'*iter* di formulazione del Programma economico nazionale 1971-75 un progetto di sviluppo economico e di assetto territoriale dell'area metropolitana di Venezia può in linea di massima essere condiviso, nella misura in cui si ritiene positivo il fatto che in tale modo il tema di Venezia venga a far parte integrante della pianificazione economica nazionale come una delle sue più importanti e impegnative linee progettuali.

Gravi limiti si riscontrano tuttavia nelle indicazioni specifiche su tali obiettivi e fun-

zioni, così come descritte nell'appendice 1 del medesimo documento (ciò particolarmente per quel che riguarda le localizzazioni industriali e l'organizzazione dell'attività portuale) e, a tale proposito, il Consiglio comunale intende richiamare l'attenzione su quanto più sopra detto in ordine ai medesimi argomenti.

Molte perplessità suscitano ugualmente le procedure di formulazione del progetto, così come proposte dal Ministero del bilancio, e in particolare sia la composizione della Commissione destinata a seguire l'elaborazione del progetto, sia la possibilità (che sembra sostenuta in taluni ambienti del Ministero) che l'elaborazione del progetto venga appaltata a società di consulenza private (ipotesi questa assolutamente inaccettabile).

A tal proposito vorremmo perciò sottolineare le seguenti esigenze:

a) Appare necessario che le istanze democratiche interessate (Regione, Provincia e Amministrazioni comunali) possano partecipare nel modo più pieno al processo di formulazione del progetto, e cioè sia con una loro presenza sufficientemente larga nel Comitato che verrà all'uopo costituito, sia anche e soprattutto prevedendo che a tali organismi vengano periodicamente sottoposti i risultati delle varie fasi in cui il processo di formulazione verrà suddiviso.

b) Per rendere possibile un costante e proficuo dialogo tra le istanze democratiche committenti del progetto e i materiali esecutori del medesimo, appare opportuno che tale esecuzione venga affidata a un apposito ufficio pubblico.

c) Il tempo necessario per la formulazione del progetto va contenuto nei limiti di tempo più ristretti possibili (non oltre un anno dal momento della costituzione dell'organismo esecutivo).

#### 4.4. — *La definizione legislativa del quadro procedurale*

Una volta accettata l'idea del progetto di Venezia, la prima esigenza appare quella di un provvedimento legislativo, che definisca con precisione il quadro procedurale, nel-

l'ambito del quale dovranno essere eseguite tutte le operazioni volte a permettere l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione ai livelli istituzionali inferiori (Regione, Comprensorio, Comuni) dei specifici piani di intervento, con cui tradurre in pratica le scelte del progetto medesimo, nonché permettere la democratica verifica.

Tale provvedimento quindi dovrà:

a) Stabilire i modi, con cui la Regione provvederà alla definitiva delimitazione dell'area di intervento e all'organizzazione di una nuova istanza democratica intermedia, l'Ente comprensoriale, con competenza relativa al territorio così delimitato.

b) Prevedere che l'organo decisionale di tale Ente comprensoriale dovrà essere composto in via esclusiva, o comunque largamente preponderante, dalle rappresentanze dei Comuni interessati, garantendosi la presenza delle minoranze. Dovrà essere inoltre prevista la creazione di un patrimonio immobiliare proprio dell'Ente comprensoriale, in ogni caso assegnando allo stesso tutte le isole demaniali comprese nella laguna di Venezia, il complesso dell'Arsenale, tutti gli edifici dei centri storici destinati a caserme non in piechezza di servizio attivo, e le aree demaniali del litorale.

c) Definire i modi e i tempi della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione dell'intervento, e cioè del piano urbanistico comprensoriale (a cura dell'Ente comprensoriale); del piano per le comunicazioni e i trasporti (a cura dell'Ente regione); del piano per il restauro e la protezione delle opere d'arte (a cura delle Sovrintendenze ai monumenti e alle Belle arti); del piano per la salvaguardia fisica di Venezia e della Laguna (a cura del Magistrato alle acque).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al problema delle modalità con cui garantire la coerenza e la compatibilità tra i diversi piani, e tra essi e il progetto Venezia.

d) Prevedere altresì una nuova più efficiente organizzazione del Magistrato alle acque e la conseguente separazione da esso del Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

e) Definire i criteri con cui si provvederà all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e di altro tipo, con le scelte compiute dai piani più sopra elencati.

f) Introdurre una normativa speciale valida per i territori lagunari in materia di regolamentazione degli emungimenti delle falde sotterranee e di prevenzione dall'inquinamento dell'acqua e dell'aria.

g) Stabilire le modalità con cui applicare rigorose misure di salvaguardia nel periodo transitorio che precederà la approvazione definitiva dei piani di intervento, ribadendo la esigenza che tale salvaguardia venga gestita dal medesimo Ente comprensoriale a cui spetterà la redazione del piano urbanistico territoriale.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento, il disegno di legge dovrà prevedere una chiara ripartizione delle competenze e dei compiti, segnatamente — come già affermato — in riferimento alle abilitazioni costituzionali e di legge degli enti chiamati ad intervenire.

Si ritiene così che lo Stato sia naturalmente chiamato ad intervenire per la programmazione, progettazione ed esecuzione di tutte le opere di difesa della laguna (chiuse mobili, canali lagunari, marginamenti, murazzi, dighe, eccetera); che la Regione debba sovrintendere alla realizzazione di tutte quelle opere le quali travalicano confini comunali, con particolare riferimento agli acquedotti e alle comunicazioni a carattere regionale (ivi compresa la eventuale realizzazione di una rete metropolitana); che il Comune di Venezia attraverso lo strumento dei piani particolareggiati e una normativa speciale (procedure, controlli, creazione di organismi *ad hoc*, ecc.) sia chiamato a promuovere e dare esecuzione a tutte le attività di risanamento nel centro storico, le quali si dovranno indirizzare principalmente agli interventi per l'edilizia minore, nelle zone decentrate dei sestieri e nelle isole della laguna. L'intervento comunale si dovrà estendere altresì all'edilizia monumentale privata; resta da confermare la iniziativa dello Stato per l'edilizia monumentale demaniale.

4.5. — *Gli interventi urgenti.*

In attesa dell'approvazione dei piani di intervento, si rende necessario l'anticipato inizio di alcune opere di cui appare evidente l'urgenza, nonché la compatibilità con gli obiettivi generali che si sono fissati per l'azione a favore di Venezia.

Pertanto, la stessa legge che dovrà definire il quadro procedurale elencherà e descriverà tali categorie di opere, determinerà le modalità per il loro finanziamento e indicherà l'ente o gli enti preposti alla loro progettazione ed esecuzione. La durata dell'intervento sarà da fissare in anni 4.

Salvo un più approfondito esame dell'argomento, tali opere potrebbero essere (indicato, tra parentesi, corsivo, l'ente preposto alla progettazione ed esecuzione):

1) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari (primo stralcio) (*Magistrato alle acque*);

2) esecuzione delle opere per la separazione del mare dalla laguna (queste compatibilmente con i tempi tecnici e progettuali) e la riapertura delle valli da pesca (*Magistrato alle acque*);

3) fognatura del centro storico e delle isole (primo stralcio) (*Comune*);

4) nuova rete di acquedotti (progettazione generale e primo stralcio) (*Regione*);

5) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile (primo stralcio) (*Sovrintendenza ai monumenti*);

6) opere previste dall'articolo 10 della legge 5 luglio 1966 (*Comune*);

7) provvedimenti per la prevenzione degli inquinamenti (*Comune*).

Inoltre, appare opportuno che con la legge-quadro si dia il via alla operazione di risanamento conservativo dell'edilizia residenziale, nonché di quella monumentale del centro storico, delle isole e di Chioggia. A tale proposito, la legge dovrà provvedere alla istituzione dell'apposito ente pubblico dipendente dal comune nonché alla determinazione dettagliata dei criteri da seguire nell'azione di risanamento e fissare l'entità

dei finanziamenti per il primo quadriennio di lavori e per il fondo di dotazione dell'ente, specificando che in questa prima fase solo l'ente potrà godere dei benefici pubblici.

4.6. — *La legislazione speciale definitiva.*

Sulla base dei piani di intervento approvati entro, al massimo, un triennio, lo Stato e la regione — per i compiti di loro competenza — provvederanno a predisporre e ad approvare tutti quei provvedimenti legislativi (presumibilmente si tratterà di un pacchetto di leggi) che risulteranno necessari.

In prima approssimazione, si può fin da ora dire che tali provvedimenti dovranno riguardare sia l'istituzione di nuovi enti operativi che si riterrà opportuno di istituire, sia il finanziamento delle opere previste nei piani di intervento.

A questo proposito, per ciascun gruppo di opere di cui verrà previsto il totale o parziale finanziamento statale, la legge (o le leggi) dovrà stabilire quale sia l'operatore o gli operatori competenti all'esecuzione delle opere stesse, nonché i modi con cui verranno utilizzati i previsti finanziamenti.

Criterio inderogabile — salvo eccezioni esplicitamente previste — dovrà essere la conformità delle opere finanziate ai piani di cui sopra.

Onorevoli senatori, questo documento lo assumiamo a commento ed illustrazione della nostra proposta che ad esso si ispira.

Stante la vastità delle opere di intervento abbiamo ritenuto proporre il finanziamento nella misura di 300 miliardi alla cui copertura si provvede col meccanismo suggerito dal Governo.

È auspicabile che dopo lunghi anni di polemiche e di scontri anche aspri e violenti, ancora peraltro non sopiti, si passi alla fase operativa. È necessario portare avanti le sperimentazioni in corso per la radicale e definitiva soluzione dei problemi della sicurezza, ed è necessario anche dare

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

più spazio e tutta l'autorità al Consiglio nazionale delle ricerche, che ha costituito a Venezia il laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse; è necessario partire dal caposaldo che l'unità ecologica della laguna vada rigorosamente mantenuta.

Il testo di legge che uscirà dal dibattito parlamentare non potrà certo risolvere tutto il problema di Venezia; ma potrà e dovrà avviarlo a soluzione.

Questo è indispensabile.

Domani sarebbe troppo tardi!

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Lo Stato, la Regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, secondo le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo; il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia.

**Art. 2.***(Consorzio di comprensorio)*

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione di intesa con i Comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente.

Tale territorio comprende in ogni caso i Comuni indicati nel precedente articolo e la laguna di Venezia e può essere esteso ad altri comuni.

I Comuni compresi nel territorio, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituirsi in Consorzio a carattere generale. Ove decorra inutilmente tale termine alla costituzione del Consorzio provvede la Regione.

È adottato dal Consorzio, uno Statuto che ne stabilisce attribuzioni, compiti e funzionamento; definisce anche le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale riguardante il territorio dei Comuni aderenti e la laguna di Venezia, garantendo l'intervento dei singoli Consigli comunali interessati e dell'Amministrazione provinciale di Venezia nel pro-

cesso di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo Statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del Consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i Consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo Statuto è deliberato dai singoli Consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Il Consorzio acquisisce la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del Comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965 n. 10387, e del Consiglio nazionale delle ricerche.

### Art. 3.

#### (Piano comprensoriale)

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consorzio provvede alla formazione e all'adozione del Piano comprensoriale.

Per la formazione del Piano si procede ad una conferenza di coordinamento fra Consorzio, Regione e CIPE.

Presso la Regione hanno luogo periodici incontri per il coordinamento degli interventi delle varie Amministrazioni interessate.

Il Piano prevede:

a) la destinazione delle principali zone di sviluppo industriale, commerciale, portuale, turistico e sportivo;

b) la determinazione delle fondamentali opere e impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) l'indicazione di massima delle zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

d) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali limitazioni, e l'indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico storico, archeologico, artistico, monumentale delle diverse zone del territorio comprensoriale;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa e prevenzio-



ne dall'inquinamento atmosferico ed idrico e ai prelievi e smaltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili e le altre importanti opere di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i Comuni, non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale, con le relative altre determinazioni e direttive.

#### Art. 4.

##### *(Elementi del Piano comprensoriale)*

Il Piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare il contenuto del Piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano essenzialmente specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del Piano con particolare riguardo alle destinazioni di zona del territorio e ad vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale, nonché a quelli di preminente interesse pubblico, per i riflessi che essi determinano nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonché delle altre opere di interesse generale, connesse alle attività dei Comuni del Comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i Comuni del Comprensorio nella formazione dei propri piani qualora ne siano obbligati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i Comuni non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ove siano ritenuti necessari nei medesimi;

4) le norme relative di attuazione del piano.

## Art. 5.

*(Procedura per l'approvazione del Piano comprensoriale)*

Con la legge regionale di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di trasmissione del Piano comprensoriale adottato dal Consorzio a tutti i Comuni del Comprensorio e alla Provincia di Venezia. La stessa legge stabilisce termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione; i termini e le modalità entro i quali la Regione stessa, Comuni, Enti, Organizzazioni, Associazioni e privati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte al Consorzio che esprime le sue deduzioni in merito e trasmette alla Regione il Piano definitivamente adottato.

Il Piano comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale con legge. Con la stessa legge sono apportate al Piano, sentito il Consorzio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni che mutino le caratteristiche essenziali del Piano stesso, nonché le modifiche conseguenti alle osservazioni accolte dal Consorzio.

Il Piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del Piano territoriale della Regione del quale viene a far parte con gli opportuni coordinamenti.

Il Piano comprensoriale approvato viene trasmesso a tutti i Comuni interessati affinché adeguino ad esso i propri strumenti urbanistici.

Lo stesso obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera per quanto riguarda il Piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

## Art. 6.

*(Attribuzioni alla Regione Veneto)*

Alla data di entrata in vigore della presente legge qualora non siano stati emanati in materia urbanistica i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettano alla Regione Veneto le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai Regolamenti edilizi, ai Piani regolatori generali, già trasferite con la legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate la Regione si avvale anche del Magistrato alle acque di Venezia e della Sezione urbanistica regionale.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici redatti o modificati in conformità del Piano comprensoriale, nel territorio compreso nel perimetro lagunare non potranno essere autorizzate ed eseguite opere, anche sui terreni demaniali, senza il parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 9. La Commissione deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse alla Commissione dal sindaco corredate dal parere dell'Amministrazione comunale. Il perimetro lagunare è delimitato dalla legge regionale di cui all'articolo 2.

Nel restante territorio comprensoriale devono essere sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 9 solo le opere pubbliche, gli insediamenti industriali, le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino alla delimitazione del perimetro lagunare le autorizzazioni alla esecuzione delle opere nei Comuni di cui all'articolo 1 sono sottoposte al parere della Commissione di cui al seguente articolo 9.

Art. 8.

I pareri espressi dalla Commissione di cui all'articolo 9 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge n. 257 del 5 maggio 1907 (istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova);

b) regio decreto-legge n. 1901 del 21 agosto 1937 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto legislativo n. 945 del 17 aprile 1948 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge n. 294 del 31 marzo 1956 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge n. 366 del 5 marzo 1963 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge n. 397 del 2 marzo 1963 (nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera);

g) legge n. 526 del 5 luglio 1966 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge n. 161 dell'8 aprile 1969 (proroghe alla legge n. 526 del 5 luglio 1966).

i) legge 13 giugno 1939, n. 1497 (protezione bellezze naturali).

#### Art. 9.

Per i pareri di cui all'articolo 7 e articolo 8 è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato e composta dai membri dell'esecutivo del Consorzio integrato da:

a) il Presidente del Magistrato alle acque;

b) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;

e) il Sovrintendente ai monumenti di Venezia.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

I membri sopraindicati possono farsi rappresentare da chi legalmente li sostituisce o da un proprio delegato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 10.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da inserire sul

bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972 miliardi 30;
- a carico dell'esercizio 1973 miliardi 70;
- a carico dell'esercizio 1974 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1975 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1976 miliardi 40.

La spesa suddetta di 300 miliardi è destinata come segue:

- 1) alla regione Veneto per la formazione del Piano comprensoriale, miliardi 2;
- 2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli Enti locali, miliardi 3;
- 3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato ed eseguite dalla Regione indicate nel seguente articolo 11, miliardi 87;
- 4) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 4;
- 5) edilizia monumentale, pubblica e privata, miliardi 40;
- 6) edilizia minore non di lusso, miliardi 100;
- 7) adduzione idrica ed acquedotti. Fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 54;
- 8) opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia, 6 agosto 1966, n. 652, miliardi 10.

#### Art. 11.

Sono a totale carico dello Stato ed eseguite dalla Regione che vi provvede anche mediante il Magistrato alle acque di Venezia le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- c) restauro degli edifici demaniali;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamen-

to delle costruzioni e di sistemazione di porti, canali, e fondamenta sui canali;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

#### Art. 12.

La regione Veneto provvede ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione alle seguenti opere:

- 1) rete di adduzione idrica ed acquedotti;
- 2) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua e concessione di contributi per impianti termici;
- 3) comunicazioni a carattere regionale.

#### Art. 13.

##### *(Attribuzioni dei comuni di Venezia e di Chioggia)*

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- 2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro della edilizia residenziale in Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;
- 3) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione;
- 4) gasdotti.

#### Art. 14.

Sono versati alla Regione gli stanziamenti destinati alle spese per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 11 e 12 ed ai comuni di Venezia e di Chioggia gli stanziamenti destinati alle spese per le opere e per gli interventi di cui all'articolo 13.

#### Art. 15.

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12 la Regione adotta i provvedimenti necessari ad assumere la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai relativi regolamenti di esecuzione, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole lagunari nonchè nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi, metano e simili, nonchè di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche per quanto riguarda le sanzioni a carico degli inadempienti.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed Enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

La Regione entro sei mesi emanerà con legge norme idonee a classificare rigorosamente le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerate prevedendo sanzioni adeguate alle esigenze di difesa della laguna e dell'ambiente naturale.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque realizzate nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di Enti o di privati sono ammesse a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000.

#### Art. 16.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comu-

ne di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 Calorie/ora. Sono inoltre esentati da imposte il gas consumato nel medesimo territorio nonchè l'energia elettrica impiegata per uso termico.

Art. 17.

*(Ristrutturazione urbanistica, risanamento conservativo a Venezia e a Chioggia)*

Gli interventi nelle zone destinate a ristrutturazione urbanistica ed a risanamento conservativo dai piani regolatori generali di Venezia e di Chioggia sono regolati da legge regionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformità ai seguenti principi:

1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di rispettiva competenza con la partecipazione dei Consigli di quartiere anche mediante l'istituzione di aziende speciali comunali;

2) gli interventi sono subordinati alla esistenza di Piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario;

3) deve essere prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti con le seguenti modalità:

a) per le aree e gli edifici di cui è prevista la utilizzazione ai fini della ristrutturazione urbanistica, del risanamento conservativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle attrezzature pubbliche e sociali, è prevista l'espropriazione in base alle norme di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriate previste dal punto a) dello stesso articolo 16;

b) per gli edifici che in base alle previsioni del Piano particolareggiato dovranno essere demoliti e per le relative aree si



provvede alla espropriazione per pubblica utilità alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici eventualmente ricostruiti su dette aree sono dati in locazione secondo le norme del successivo paragrafo 6;

*c)* per gli altri edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei paragrafi successivi;

*d)* dovrà essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire;

4) gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 10, nn. 5 e 6, sono effettuati per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni in accordo con i proprietari.

Per il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute devono essere previste le seguenti modalità:

*a)* per la casa o la parte dell'edificio direttamente e stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla od utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simili, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi in una misura variante: dal 15 al 30 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000. Dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Analghe condizioni sono stabilite per gli edifici o per la parte di essi di proprietà di cooperative costituite da soci aventi i requisiti necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari;

*b)* per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata od utilizzata, il cui proprietario al 1° gennaio 1969 possedeva complessivamente una proprietà edilizia non superiore ai 1.000 metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal Comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interessi nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà degli Enti pubblici — quali IACP, INGIS, Comuni, ECA, IRE, Ospedali, Università — dati in locazione od utilizzati direttamente non viene effettuato dagli Enti proprietari alcun rimborso. Sono fatti salvi i finanziamenti per gli Enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Agli Enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni di equo canone fissato dal Comune, il rimborso deve essere effettuato totalmente in quindici annualità, con l'interesse del 3 per cento;

e) gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica sono effettuati di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti di Venezia;

5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osserva, fuori dai casi di forza maggiore, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Non si procede all'esproprio nei confronti dei proprietari di cui al paragrafo 4) del presente articolo quando l'immobile venga trasferito in proprietà con tutti i vincoli previsti dalla presente legge, oppure venga locato alle condizioni di equo canone stabilite dal Comune;

6) gli edifici ricostruiti, quelli soggetti ad espropriazione, quelli i cui proprietari hanno assunto obbligo di concederli in locazione ad equo canone sono locati, con diritto di prelazione per i precedenti locatari, a soggetti aventi requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari e a soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi o di liberi professionisti o di dipendenti da un impiego pubblico o privato purchè essi ed i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000;

7) la legge regionale stabilisce i criteri per la determinazione dell'equo canone, in base alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari.

#### Art. 18.

##### *(Opere eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale)*

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono subordinate all'approvazione del Piano comprensoriale con l'osservanza degli articoli 3, 8 e 9 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale le seguenti opere:

a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;

b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e fondamenta che si rendessero conseguentemente necessari;

c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro della edilizia residenziale e monumentale;

d) restauro degli edifici demaniali;

e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile;

f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;

g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;

h) costruzione ed ampliamento di fognature;

i) gasdotti.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e g) è richiesto dopo la sua costituzione, il preventivo parere del Consorzio di cui all'articolo 2.

#### Art. 19.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la

garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

#### Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.